



Associazione Baha'i di Promozione Sociale
“Gianni Ballerio”

STATUTO

Rev.2 del 09 aprile 2005

Sommario

Art. 1° - DENOMINAZIONE	3
Art. 2° - SEDE SOCIALE	3
Art. 3° - TERRITORIALITA'	3
Art. 4° - DURATA.....	3
Art. 5° - FINALITA' e SCOPO.....	3
Art. 6 - SOCI.....	4
Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI	5
Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO.....	5
➤ PER RECESSO.....	5
➤ PER MOROSITA'	5
➤ PER ESCLUSIONE.....	5
➤ PER MORTE	6
Art. 9 – PATRIMONIO	6
Art. 10 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE.....	6
Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI.....	6
Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO	7
Art. 13 – IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE.....	8
Art. 14 – IL COMITATO DI CONTROLLO.....	8
Art. 15 – ARTICOLAZIONI PERIFERICHE.....	8
Art. 16 – ESERCIZIO E BILANCIO	9
Art. 17 – SCIoglimento	9
Art. 18 – CONTROVERSIE.....	9
Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI	9

Art. 1° - DENOMINAZIONE

In data 28 novembre 2003 con Atto Costitutivo depositato il 18 dicembre 2003 è stata costituita una libera Associazione denominata: Associazione Bahá'í di Promozione Sociale "GIANNI BALLERIO".

L'utilizzazione della denominazione Bahá'í è stata concessa dall'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá'í d'Italia a condizione che l'Associazione Bahá'í di Promozione Sociale "GIANNI BALLERIO" persegua scopi coerenti con i principi della Fede Bahá'í.

Art. 2° - SEDE SOCIALE

L'Associazione ha sede legale in Perugia, Via Penna Sant'Andrea delle Fratte.
Il cambiamento della sede Sociale può essere deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 3° - TERRITORIALITA'

L'Associazione é a carattere nazionale e svolge la propria attività non solo sul territorio nazionale ma anche all'estero e nella Comunità Europea.

Art. 4° - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5° - FINALITA' e SCOPO

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'Associazione è costituita al fine di svolgere attività d'utilità sociale a favore dei Soci o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione promuove le sue iniziative in modo apartitico.

L'Associazione con le sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere Educativo, Sociale, Civile, Culturale e di ricerca Etica Spirituale.

L'Associazione, ispirandosi ai principi della Fede Bahá'í, ha per scopo:

- Stimolare e acquisire un'attitudine alla libera ricerca della verità;
- Sviluppare un'educazione spirituale dell'essere umano;
- Favorire l'equilibrio tra i valori di scienza e religione;
- Superare ogni pregiudizio di razza, classe, religione, sesso;
- Ampliare la cultura interreligiosa;
- Favorire una cultura di equità, giustizia e pace;
- Sostenere l'integrazione delle categorie svantaggiate;
- Promuovere la parità tra uomo e donna;
- Promuovere l'educazione ai diritti umani;
- Promuovere l'educazione dei fanciulli;
- Educare alla mondialità;
- Promuovere l'unità della razza umana;
- Conseguire la preservazione, il ripristino e la valorizzazione delle risorse eco-ambientali;
- Promuovere la consultazione come metodologia per la risoluzione dei conflitti;
- Incoraggiare le espressioni artistiche;
- Sviluppare l'economia etica;

L'Associazione coopera con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano per il progresso, per il superamento di ogni forma di ingiustizia sociale, per la realizzazione individuale, per la diffusione della solidarietà nei rapporti tra i popoli, per la difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

L'Associazione afferma, attraverso la sua azione, i diritti dei cittadini e i valori di dignità umana, di non violenza e di solidarietà.

L'Associazione promuove tutte le forme sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione della vita individuale e della convivenza collettiva nella Società civile.

L'Associazione può:

- partecipare ad organismi pubblici nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze associative;
- partecipare alla cooperazione nazionale ed internazionale;
- promuovere o aderire o partecipare a fondazioni, centri studi, istituti scientifici, enti, organismi, Società anche di capitali, associazioni, confederazioni che abbiano oggetto e finalità affini o non contrastanti con quelli dell'Associazione;

Per lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie, libere e gratuite dei propri Soci. Essi potranno essere rimborsati solo per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività prestate, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. In particolari necessità, inoltre, possono essere assunti lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Art. 6 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Sono Soci i fondatori e tutte le persone fisiche che accettino le finalità dell'Associazione stessa come da art. 5, il presente statuto, i regolamenti interni e la concessione della denominazione di Associazione Bahá'í da parte dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá'í d'Italia.

Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

- SOCI FONDATORI

Sono le persone fisiche che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo dell'Associazione in data 28 Novembre 2003 e che firmano in calce il presente Statuto.

- SOCI ORDINARI

Sono coloro che saranno ammessi per delibera del Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda con indicazione delle loro generalità e dichiarazione di accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e della concessione della denominazione di Associazione Bahá'í da parte dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá'í d'Italia.

Possono essere altresì Soci, enti di fatto e persone giuridiche o Società o altre organizzazioni con scopi analoghi o affini, previa presentazione di apposita domanda.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il pagamento delle quote deve avvenire entro l'anno di esercizio e comunque non oltre il 30 Aprile di quello successivo.

La qualità di Socio è personale e non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci ed i loro aventi causa sul patrimonio dell'Associazione in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

Il Socio non può vantare alcun diritto per la restituzione dall'Associazione di quanto da lui versato a titolo di contributo volontario.

Il Socio receduto, decaduto o escluso ha diritto, se lo richiede, alla restituzione della quota associativa calcolata in dodicesimi per la parte restante dell'anno.

I Soci Fondatori e Ordinari compongono le Assemblee e hanno diritto di voto; essi partecipano alla vita dell'Associazione, in conformità al presente statuto e ad eventuali regolamenti interni.

I Soci possono proporre l'istituzione di Comitati o Gruppi di Lavoro, con circoscritta competenza locale o settoriale per determinati argomenti, materie o in occasione di particolari circostanze, ricorrenze, manifestazioni, rassegne o avvenimenti. La costituzione di tali Comitati o Gruppi è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo che potrà, ove ritenuto opportuno, conferire loro limitati poteri di rappresentanza.

- SOSTENITORI

Sono coloro che versano contributi volontari o che collaborano, con gli Organi preposti, per la realizzazione di iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, nonché quelle persone od Enti che avendo acquisito particolari benemeritenze di ordine culturale, Sociale o finanziario, sono qualificati come tali dall'Organo Direttivo. I sostenitori possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.

Art. 7 – DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;
- mantenere un comportamento conforme alla dignità dell'Associazione e degli altri Soci;
- versare la quota associativa.

I Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- proporre al Consiglio Direttivo qualsiasi iniziativa, inerente lo scopo sociale, che dovrà essere presentata con un progetto definitivo contenente obiettivi, metodologia, tempi, risorse, criteri di verifica e fattibilità, ecc.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione inerente la partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

➤ PER RECESSO

Che deve essere dichiarato al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, da spedirsi entro il 30 Settembre di ogni anno. Il recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso;

➤ PER MOROSITA'

Qualora il contributo Sociale non venga corrisposto nel termine stabilito, salvo versamento prima della relativa delibera;

➤ PER ESCLUSIONE

L'associato è escluso quando è inadempiente al pagamento della quota associativa anche per un solo anno, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dalla legge, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, o infine quando il Socio abbia tenuto un comportamento

o compiuto atti disonorevoli o contrari agli scopi sociali o comunque tali da recare nocumen-
to all'Associazione o ad altri Soci.

L'esclusione deve essere assunta, con votazione segreta e a maggioranza assoluta di voti
del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere motivata e notificata al Socio.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione, devono essere contestati per iscritto al Socio
gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica, anche se rimane al Con-
siglio Direttivo la facoltà ultima di espellere qualsiasi Socio.

➤ PER MORTE

In caso di decesso del Socio il Consiglio Direttivo è autorizzato ad assumere il relativo prov-
vedimento di cancellazione dal Libro Soci.

Art. 9 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote e contribuzioni dei Soci;
- eventuali contribuzioni pubbliche o private;
- proventi delle iniziative di qualsiasi genere che l'Associazione intraprenda;
- ogni lascito, donazione, acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, possa comunque pervenire all'Associazione a qualsiasi titolo;
- contributi e finanziamenti dell'Unione europea e/o di organismi internazionali;
- entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- frutti naturali e civili di beni di proprietà dell'Associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione so-
ciale.

Per la realizzazione dei propri scopi e nel rispetto delle norme vigenti, l'Associazione potrà
compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e/o creditizie che il Consiglio
Direttivo ritenesse utili od opportune.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a – l'Assemblea dei Soci;
- b – Il Consiglio Direttivo;
- c – Il Presidente ed il Vice-presidente del Consiglio Direttivo;
- d – Il Comitato di Controllo;
- e – le Articolazioni Periferiche.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'organo di più alto grado dell'Associazione è l'Assemblea Generale dei Soci che è compo-
sta da tutti i Soci. L'Assemblea Generale può essere ordinaria o straordinaria.

Essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno e anche tutte le volte che
lo ritiene opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o dell'intero
Comitato di Controllo, i quali devono indicare l'argomento della riunione.

➤ L'Assemblea Ordinaria delibera circa:

- l'approvazione del rapporto sulle attività trascorse e del bilancio consuntivo,
- l'indirizzo generale per le future attività e le indicazioni per il bilancio preventivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, fino ad un
massimo di 9;
- l'elezione dei membri del Comitato di Controllo, di cui 3 effettivi 2 supplenti;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;

- la determinazione dell'entità della quota associativa annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Essa delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti validi e con la presenza di almeno la metà più 1 degli associati. In seconda convocazione, da fissarsi non prima di 24 ore dall'orario fissato per la prima convocazione, delibera con la maggioranza dei voti validi, qualunque sia il numero degli intervenuti.

- L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla liquidazione del patrimonio e sulle altre materie riservate dalla legge.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

L'Assemblea viene convocata con avviso scritto o altro mezzo idoneo contenente il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno previsto, inviato almeno 15 giorni prima della data dell'evento.

Ogni Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, purché il rappresentante sia anch'esso Socio, ma non amministratore, né membro del Comitato di Controllo, né dipendente. Ogni Socio può esser portatore fino a un massimo di 3 deleghe. La regolarità della delega viene accertata dal Presidente dell'Assemblea o, in subordine, da apposita Commissione Verifica approvata dalla stessa Assemblea.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale a cura di un notaio o di un segretario appositamente nominato.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza eccezioni di sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.

Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, nel suo seno, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Esso delibera altresì alla nomina del Segretario, del Tesoriere e dei responsabili delle Articolazioni Periferiche.

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli Consiglieri, a membri dei Comitati Operativi e anche a terze figure alcuni poteri per il compimento di determinati atti fissandone i limiti.

L'assenza di un Consigliere per almeno 5 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la facoltà del Consiglio di pronunciarne la decadenza, procedendo alla sua surrogazione per cooptazione del primo non eletto.

Nel caso venga a mancare un Consigliere, il Consiglio può procedere alla cooptazione di un suo sostituto che sarà il primo dei non eletti.

Il subentrante decadrà dalla carica, con tutti gli altri Consiglieri, alla naturale scadenza del mandato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 2 Consiglieri, almeno 7 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta o altro mezzo ritenuto idoneo (e-mail).

Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le delibere vengono assunte a maggioranza semplice dei Consiglieri presenti, eccettuate quelle riguardanti l'ammissione o l'esclusione dei Soci Ordinari, che dovranno essere adottate con la maggioranza dei 2\3 dei Consiglieri presenti.

Non sono previsti gettoni di presenza per l'attività del Consiglio Direttivo e dei singoli Consiglieri, ad eccezione delle spese realmente sostenute e preventivamente deliberate, per eventuali incarichi e/o trasferte.

Il Consiglio Direttivo verifica che i progetti proposti dall'Assemblea o presentati dagli organi periferici o da singoli Soci siano conformi ai principi statutari e sostenibili quanto a risorse umane, finanziarie e tecnico/scientifiche. Il Consiglio ne darà comunicazione ai Soci motivando l'accettazione o il rifiuto del progetto.

Il Consiglio Direttivo nomina i Referenti Provinciali fino a che non esistano le condizioni per la eventuale nomina di un Comitato Operativo.

Art. 13 – IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

A lui spettano la firma Sociale libera e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, procedure, istanze giudiziarie e amministrative, nonché di transazioni, conciliare e compromettere. Inoltre spetta al Presidente il compimento di tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi Sociali se non riservati all'Assemblea o al Consiglio Direttivo. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva. Il Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Entrambi durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 14 – IL COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo, eletto dall'Assemblea dei Soci, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, anche non Soci. Esso elegge il Presidente nel proprio seno. Il Comitato di Controllo si riunisce almeno una volta l'anno, in occasione della redazione del bilancio d'esercizio, al quale allegano la propria relazione.

I membri durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e non percepiscono compensi, ad eccezione delle spese realmente sostenute.

Il Comitato di Controllo ha la funzione di controllo dell'amministrazione, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto e dei deliberati delle Assemblee, nonché accerta l'esistenza di cassa e dei valori di proprietà dell'Associazione, dandone comunicazione all'Assemblea dei Soci con apposito verbale.

Art. 15 – ARTICOLAZIONI PERIFERICHE

I Referenti e i Comitati Operativi, vengono istituiti dal Consiglio Direttivo che ne fissa ambiti, prerogative, modalità d'azione e territorialità. Per il Comitato Operativo valgono le stesse modalità di convocazione previste per il Consiglio Direttivo. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice dei membri. I Comitati Operativi sono presieduti da un Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo. Al Referente Provinciale e al Coordinatore del Comitato Operativo possono essere delegati dal Consiglio Direttivo i poteri di ordinaria amministrazione relativi ad atti e operazioni di esclusiva competenza territoriale o settoriale.

Art. 16 – ESERCIZIO E BILANCIO

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente e la relazione economica accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei Soci da convocare entro il mese di aprile, nonché una relazione presuntiva per l'anno in corso.

L'Assemblea che approva il bilancio sarà convocata entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di proroga fino a 6 mesi, allorché particolari esigenze, accertate dal Consiglio Direttivo, lo richiedano. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché esso non sia stato da questa ultima approvato. I Soci possono prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo delibera inoltre circa la ripartizione dei fondi da assegnare ai Comitati Operativi sulla base delle esigenze generali dell'Associazione, tenuto conto dei fini istituzionali e delle iniziative in corso.

Essendo l'Associazione senza fini di lucro, i proventi delle attività non possono in nessun caso, essere divisi tra i Soci, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito in favore delle attività statutarie previste.

Art. 17 – SCIoglimento

L'Assemblea Straordinaria delibera sullo scioglimento anticipato dell'Associazione con voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuale, una volta esaurita la liquidazione delle poste attive e passive e soddisfatto ogni carico pendente, sarà devoluto ad altro soggetto con scopi analoghi o affini, sin da ora identificato nella "Fondazione dell'Assemblea Spirituale Nazionale dei Bahá'í d'Italia", che avrà l'obbligo esplicito di destinarla ad attività di utilità sociale.

Art. 18 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse invece insorgere fra i Soci tra loro, fra l'Associazione e i Soci, verrà sottoposta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominato quanto ai primi due dalle parti in disaccordo e quanto al terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri.

Art. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto pieno riferimento alle norme di legge che disciplinano le Associazioni di Promozione Sociale e al Codice Civile.

Il presente statuto è stato approvato durante la seduta dell'Assemblea Straordinaria dei Soci il 09 aprile 2005
